

OGGETTO: Revoca parziale della deliberazione consiliare n. 552 in data 30 dicembre 1975 avente per oggetto: " Recepimento D.M. 5 luglio 1975. Conseguenti modifiche al Regolamento Comunale d'Igiene e regolamento Comunale Edilizio.

Prot. N. 141
Data di spedizione 21/5/1976

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 21/5/1976 e per 15 gg. utili e consecutivi e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

Camaione, li 6/5/1976

IL SEGRETARIO GENERALE

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione, spedita in duplice copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata di Lucca —

che ne ha segnato ricevuta in data 21/7/1976 n. 13753

è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni venti, ai sensi dell'art. della Legge Regionale 6 luglio 1972, n. 18.

Camaione, li 22/7/1976

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata in copia all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 23/7/76 e' 8/8/1976

Camaione 9/8/1976

IL SEGRETARIO GENERALE
(Davide Auci)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore all'Urbanistica, Aliso Cecchini, relatore;

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 552 in data 30 dicembre 1975, fu recepito il D.M. 5 luglio 1975 e conseguentemente apportate modifiche al Regolamento Comunale d'Igiene e al Regolamento Comunale Edilizio;

- che la Sezione Decentrata di Lucca del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti locali, ha adottato in seduta del 30.3.1976 (numero 5248 di prot. 6229 del verbale), la seguente decisione:

Vista la deliberazione n. 552 in data 30.12.1975 con la quale il Consiglio Comunale di Camaione modifica il Regolamento d'Igiene ed Edilizio;

RITENUTO:

- che, ai fini di un compiuto esame del provvedimento, debbasi conoscere in ordine al provvedimento stesso il parere del Consiglio Provinciale di Sanità cui il Regolamento d'Igiene deve essere sottoposto;

- che l'Ente debba essere invitato a promuovere tale parere e a trasmetterlo alla Sezione;

Vista la legge regionale 6.7.1972 n. 18

All'unanimità

I N V I T A

L'Amministrazione Comunale di Camaione a fornire l'elemento integrativo di giudizio specificato in premessa, avvertendo che nel frattempo l'esecutività della deliberazione sopra richiamata è interrotta.

Considerato che le modifiche apportate al Regolamento d'Igiene non sono state ancora sottoposte al parere del Consiglio Provinciale di Sanità, per cui dato il lungo tempo burocratico che necessità non può trovare applicazione il regolamento edilizio che invece è urgente e necessario uniformare al D.M. innanzi citato;

Visto che in conseguenza di quanto sopra esposto il relatore propone di provvedere alla revoca parziale del citato provvedimento n. 552; e di adottare nuova deliberazione per quanto riguarda le modifiche al nuovo regolamento edilizio, con l'intesa che le norme previste nel regolamento d'igiene, in contrasto con il nuovo regolamento edilizio si intendono assortite da quelle previste dal regolamento edilizio medesimo;

Ritenuto, pertanto, poter aderire a tale proposta e quindi adottare nuovo provvedimento per quanto concerne le modifiche al nuovo regolamento edilizio, fermo restando la validità del provvedimento n. 552 per quanto riguarda le modifiche al regolamento d'igiene, per le quali nel frattempo ne verrà promosso il parere del Consiglio Provinciale di Sanità;

Senza discussione e con voti unanimi, resi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti n. 38);

D E L I B E R A

1) di revocare parzialmente, per le ragioni e considerazioni espresse in

Seduta del 29 aprile 1976

Deliberazione N. 141

OGGETTO:

premessa la propria deliberazione, n. 552 in data 9 agosto 1974, avendo per oggetto: "Recepimento D.M. 5 luglio 1975. Conseguenti modifiche al Regolamento Comunale d'Igiene e al Regolamento Comunale Edilizio";

2) di confermare tale provvedimento per quanto riguarda le modifiche relative al Regolamento d'Igiene, al fine di promuovere il parere del Consiglio Provinciale di Sanità;

3) di approvare, le modifiche al regolamento edilizio, che di seguito specificatamente nei vari articoli si riportano, fermo restando che le norme previste dal Regolamento d'Igiene, che siano in contrasto con il succitato regolamento edilizio si intendono assorbite da quelle riportate nel regolamento edilizio medesimo;

ART. 12

Dopo il 2° comma inserire:

"Il titolare della licenza edilizia, il direttore dei lavori o l'impresa costruttrice è tenuta a chiedere il sopralluogo da parte del Tecnico Comunale dell'Ufficio Urbanistica per il tracciamento delle linee planimetriche ed altimetriche relative alla costruzione del manufatto di cui alla licenza di costruzione.

Lo stesso, ai fini del controllo della corrispondenza delle opere al progetto, deve inoltre comunicare la data di inizio dei lavori e la loro consistenza, ovvero la data del completamento delle fondazioni, la data della copertura al rustico, nonché la data di ultimazione del fabbricato stesso".

ART. 13

Sostituire con il seguente:

"Chiunque, nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree demaniali, intenda eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve presentare domanda al Sindaco per ottenere l'autorizzazione.

La domanda da redigersi su apposito modello, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dai disegni in quattro esemplari dai quali risultino chiaramente: la distribuzione e l'uso del fabbricato in ogni singola parte, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile, l'ubicazione delle latrine, dei condotti o pozzi neri, degli immondezzai, delle stalle e dei letamai (anche riguardo alla salubrità dei fabbricati limitrofi); il sistema adatto per impedire eventuali esalazioni nocive ed in genere che siano rispettate tutte le norme stabilite dal presente Regolamento e da quello d'Igiene.

I disegni debbono essere presentati in quattro copie, (per le zone sottoposte alla tutela della Soprintendenza in tre copie), piegati nelle dimensioni 0,21 x 0,31, in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100.

OGGETTO:

Il Sindaco potrà peraltro richiedere i disegni dei particolari costruttivi ed architettonici in scala maggiore.

I disegni devono contenere tutte le piante quotate dei vari piani (quando non siano identiche fra loro), almeno una sezione fatta secondo la linea più importante; tutte le facciate esterne, una planimetria generale della località in scala 1:2000 con riferimento a strade esistenti e la posizione dei fabbricati dei lotti contigui per un raggio di ml. 100 la costruzione richiesta, indicando per gli stessi, e, ove possibile, l'altezza e la distanza dei confini.

Nei disegni si dovranno indicare specificatamente:

- a) le destinazioni degli ambienti;
- b) le dimensioni interne degli ambienti;
- c) le altezze libere dei singoli piani;
- d) la larghezza stradale;
- e) le altezze dei muri frontali di fabbricati e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici o privati; l'altezza massima dell'edificio con riferimento alla quota del marciapiede pubblico e del cervello stradale.
- f) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici o privati circostanti ed i confini di proprietà, distanza dal filo strada, distacchi dai confini laterali o posteriori.
- g) tutti i dati che valgono a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti e con le livellette stradali.
- h) la planimetria e le dimensioni precise del lotto di terreno afferente alla costruzione.
- i) il calcolo dettagliato delle dimensioni del lotto; il calcolo dettagliato con figura schematica della superficie coperta; il calcolo dell'indice di fabbricabilità ed il calcolo del rapporto di copertura.
- l) gli spazi per parcheggi in ragione di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione.

Dovranno inoltre essere debitamente compilati:

- Il modulo della domanda di licenza edilizia con le firme del proprietario, del progettista e del direttore dei lavori.
- La domanda di richiesta della licenza edilizia dovrà inoltre essere corredata di un atto dimostrativo della disponibilità del terreno (copia del contratto di acquisto, atto di divisione, ecc.).
- I disegni delle costruzioni da modificare o ampliare devono comprendere quanto sopra specificato sia per lo stato preesistente che per lo stato di progetto, con la colorazione in rosso delle parti da costruire e colorazione di giallo per le parti da demolire. Tali disegni devono essere eseguiti nella stessa scala metrica e facilmente raffrontabili fra loro.

Il Sindaco decide sulle domande presentate entro 60 giorni e sentito il parere dell'Ingegnere Comunale, dell'Ufficiale Sanitario ed in particolare

Seduta del 29 aprile 1976

Deliberazione N. 141

OGGETTO:

dalla Commissione Edilizia.

ART. 15

Da sopprimere -

ART. 23/A

Nei cortili, nei giardini, negli spazi interposti fra le costruzioni, con riguardo particolare agli esercizi pubblici, è assolutamente vietato l'impiego di capanne o di altre stanze di fortuna, come pure le coperture e pareti di qualsiasi materiale, circoscriventi o contribuenti a circoscrivere da più di due lati gli spazi anzidetti.

ART. 23/b

E' vietato adibire ad uso di abitazione, i locali che sono, anche solo parzialmente, sotterranei e così per uso di negozio o di retro negozio. E' facoltà del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, di autorizzare l'abitabilità o l'agibilità dei locali seminterrati, qualora posseggono i seguenti requisiti:

- a) altezza minima tra i pavimenti ed il soffitto di metri tre;
- b) sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza del piano dei marciapiedi o dal livello del cortile;
- c) intercapedine ventilata e fognatura larga non meno di cinquanta centimetri introno ai muri esterni, a partire da un piano inferiore dei centimetri trenta dal piano del pavimento interno;
- d) vespaio ventilato sotto il pavimento, di una altezza minima di centimetri quaranta;
- e) vani finestra di una superficie minima di aria pari a un ottavo della superficie del vano.

ART. 24

Tutti i locali a piano terreno, destinati ad abitazione, devono essere più elevati del suolo circostante, e del piano stradale, almeno per venti centimetri. Devono inoltre essere provvisti di cantine, o, in mancanza di esse, di vespaio dell'altezza minima di quaranta centimetri.

I vespai devono avere le aperture di ventilazione protette da griglio, in modo da impedire la penetrazione degli insetti, topi od altri animali.

L'altezza delle costruzioni è valutata dal piano del marciapiede sovrastante il piano di campagna o il piano stradale per non oltre cm. 15, fino al punto di attacco degli spioventi del tetto coi muri perimetrali in corrispondenza con le linee di gronda. Ai fini del calcolo dei volumi delle costruzioni non è computato il vespaio e la parte di scantinato fuori strada entrambi per una altezza non superiore a cm. 40 purché lo scantinato stesso si elevi sopra il piano naturale di campagna per una altezza non superiore a mt. 1.

ART. 24/a

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in mt. 2,70 riducibili a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere,

OGGETTO:

i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

L'altezza minima degli ambienti a piano terreno, ad uso commerciale, artigianale e simili, fermo restando il disposto di cui al primo comma dell'art. precedente, deve essere di almeno metri 3.

Per i fabbricati compresi nei centri storici e nelle zone A/2 previsti dal P.R.G., in considerazione delle particolari situazioni di fatto esistenti e delle previsioni del P.R.G. stesso che non consentono modifiche ai profili di gronda esistenti, il Sindaco potrà concedere l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e di sistemazioni interne dei fabbricati esistenti anche quando non risultino rispettate le altezze minime previste nei commi precedenti.

Negli edifici con portici, è consentita la costruzione di un piano ammezzato con aperture sotto i portici stessi o gli altri del fabbricato purché gli ambienti dell'ammazzato non abbiano altezza inferiore ai metri due e centimetri quaranta e non siano adibiti ad uso di abitazione.

ART. 24/b

I sottotetti di abitazione devono essere provvisti di sottotetto con strato di aria interposto per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche.

Tale strato d'aria deve sempre esistere qualunque sia il sistema di copertura della casa e deve avere uno spessore non inferiore ai trenta centimetri.

In tutti i casi la pendenza massima delle falde del tetto dei fabbricati non dovrà superare il 35%.

Il Sindaco, sentito il parere degli organi comunali, potrà autorizzare la eliminazione delle camere d'aria quando vengano adoperati materiali aventi speciali proprietà di coibenza.

ART. 24/c

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbano fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per le soffitte è tollerata un'ampiezza luce finestre di 1/15 (un quindicesimo) della superficie del pavimento e, quando l'ambiente abbia finestra sola, non minore a mq. 1.40 (uno e quaranta).

Per gli ammezzati è tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di un ottavo (1/8) della superficie del pavimento, però se l'ammazzato ha le finestre sotto i portici, l'ampiezza complessiva di queste deve essere non inferiore ad un quinto (1/5) della superficie del pavimento.

OGGETTO:

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica e residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi dei relativi infissi.

ART. 24/d

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono trovare motivata deroga per i fabbricati compresi nei centri storici e nelle zone A/2 previsti dal P.R.G.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

E' proibito ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, soppalchi e simili.

L'alloggio monostanza, per una o due persone, deve avere una superficie minima, esclusi i servizi di bagno e gabinetto, non inferiore a mq. 38.

Per le costruzioni di pluriappartamenti a tipo condominale necessita la presenza di superficie ed ambienti per uso esclusivo di servizi condominiali, ubicato nel piano seminterrato, nella misura di mq. 9 per unità abitativa.

Per i condomini comprendenti alloggi monolocali debbano essere assicurati spazi per parcheggi in ragione di almeno mq. 15 per ogni unità abitativa.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno, deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

L'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucina, gabinetti, ecc.) è da assicurare prima che diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente ammesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

ART. 24/e

Negli alberghi, nelle pensioni e nelle locande di nuova costruzione, la cubatura minima delle camere ad un letto è fissata in mq. 24 e quella delle camere a due letti in mq. 42. La superficie minima sarà ~~fissata~~ rispettivamente di mq. 8 e di mq. 14.

OGGETTO:

L'altezza utile interna non può essere inferiore a quella stabilita per gli ambienti ad uso di abitazione.

Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, da un numero rispettivamente di metri cubi e quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti (mq. 18 e mq. 6).

I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile, è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno o moquette. Le finestre devono comunicare direttamente con l'esterno ed avere una superficie sufficiente ad assicurare una buona aereazione.

Le pensioni, alberghi, locande, affittacamere devono provvedere alla disinfestazione degli ambienti nei modi che l'Amministrazione Comunale indicherà in via generale.

Per quanto non espressamente prescritto in questo e negli altri articoli si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia ed alle altre norme regolamentari relative ai locali di abitazione.

ART. 27/a

Nei nuovi fabbricati, o in quelli ricostruiti, le fondazioni debbono essere sempre separate sopra il piano stradale, dai muri che sopportano, per mezzo di strati di materiali impermeabili atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri soprastanti, anche attraverso l'intonaco.

ART. 32

Lo spessore minimo dei muri esterni è di cm. 40 escluso l'intonaco, per le murature in pietrame, e di cm. 30 per le murature in mattoni.

Per le case oltre i due piani si terrà per norma che i muri dell'ultimo piano devono essere di 2 teste (30 cm.) se in mattoni, di 40 cm. se in muratura ordinaria. I piani sottostanti devono essere quindi aumentati per le murature in mattoni di una testa e per quelle in pietrame di 15 cm. ogni due piani. Per le case di due piani valgono le dimensioni di 30 cm. e 40 cm. rispettivamente per le murature in mattoni e per quelle in pietrame.

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riedificate, devono essere intonacati o stuccati.

Chi nella costruzione di muri esterni voglia fare uso di altri materiali oltre quelli accennati in questo articolo, deve farne specificata menzione nella dimanda e nella relazione di cui all'art. 13. L'autorizzazione può essere data caso per caso, comunque i locali di abitazione devono essere sufficientemente protetti contro la dispersione termica.

ART. 33

OGGETTO:

I costruttori di case ed in specie di edifici a più appartamenti devono curare che siano usati materiali atti a dare un buon isolamento acustico degli ambienti.

I locali adibiti ad attività produttive, onde impedire la diffusione dei rumori e delle vibrazioni, debbono essere convenientemente isolati e condizionati con opportuni materiali fonoassorbenti ed antivibranti, che dovranno essere di volta in volta apposti preventivamente e collaudati dall'Ufficio d'Igiene e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I muri degli edifici di nuova costruzione e di muri divisorii fra unità residenziali contigue, dovranno possedere le caratteristiche di isolamento pari al muri di mattoni pieni di 30 cm.

ART. 58/a

Nella costruzione di abitazioni che superino i tre piani di altezza, si dovrà provvedere alla installazione di idonei sistemi di raccolta di rifiuti solidi, come canne di caduta ecc., che concentrino in un solo punto, alla base delle abitazioni, i rifiuti stessi.

Le canne di caduta o altre installazioni, dovranno essere costruite in modo da evitarsi esalazioni nell'interno degli appartamenti e da permettere una facile pulizia.

CAPITOLO V - Sopprimere tutto -

====DGC/rc====

OGGETTO: Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 12 marzo 1976.

a questo punto entrano i Signori: FALCHI-CORTOPASSI-BARTELLONI e PARDINI Alvaro.
esce il Signor NUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita lettura del presente verbale della seduta del 12 marzo 1976;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano (Consiglieri presenti e
vontanti n. 38);

D E L I B E R A

- di approvare il processo verbale della seduta del 12 marzo 1976.

DGC/

Prot. N. 140

Data di spedizione 11/5/1976

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla
attestazione del Messo Comunale, certifica
che la presente deliberazione è stata pubbli-
cata in copia all'Albo Pretorio il giorno
11/5/1976
e per 15 gg. utili e consecutivi e che contro la
medesima non sono stati presentati reclami.

Camaiore, li 20/5/1976



IL SEGRETARIO GENERALE

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, cer-
tifica che la presente deliberazione, spedita
in duplice copia al Comitato Regionale di
Controllo — Sezione Decentrata di Lucca —

che ne ha segnato ricevuta in data

7/6/1976
n. 11929

è divenuta esecutiva per il termine decorso
di giorni venti, ai sensi dell'art. 17
della Legge Regionale 6 luglio 1972, n. 18.

Camaiore, li 28/6/1976



IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Deliberazione Consiliare n. 116 del 12 marzo 1976. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Capo Servizio addetto alle Pubbliche Relazioni ed alla Stampa. Richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte del Comitato Regionale di Controllo.

Prot. N. 112

Data di spedizione 2/5/1976

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 2/5/1976 e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

Camaione, li 6/6/1976

IL SEGRETARIO GENERALE

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione, spedita in duplice copia al Comitato Regionale di Controllo — Sezione Decentrata di Lucca —

che ne ha segnato ricevuta in data 10/4/1976

n. 13337/13596/bis

è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni venti, ai sensi dell'art. della Legge Regionale 6 luglio 1972, n. 18.

Camaione, li 12/7/1976

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore, Assessore al Personale;

P r e m e s s o:*

- che con deliberazione consiliare n. 116 in data 12 marzo 1976, fu bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto vacante di Capo Servizio addetto alle Pubbliche Relazioni ed alla Stampa, inquadrato al 5° livello retributivo funzionale;

- che la sezione Provinciale di Lucca del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, nella seduta del 13 aprile 1976 (n. 6399 di prot. n. 7404 del verbale) ha adottato la seguente decisione:

Vista la deliberazione n. 116 in data 12.3.1976 con la quale il Consiglio Comunale di Camaione stabilisce di bandire un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Capo Servizio, addetto alle pubbliche relazioni ed alla stampa, inquadrato nel 5° livello retributivo funzionale, derogando limitatamente al concorso in questione, alla norma di cui all'art. 13 del vigente Regolamento organico del personale dipendente in ordine alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione;

R I T E N U T O:

- che ai fini di un compiuto esame del provvedimento, l'organo deliberante debba essere invitato a precisare se, nell'adottare la deliberazione, abbia tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 dell'Accordo Integrativo Regionale, recepito dal Comune con provvedimento esecutivi, il quale prevede, per la copertura dei posti vacanti, prima il concorso interno e successivamente quello pubblico;

- che, ove non abbia tenuto conto della suddetta normativa, l'organo deliberante debba precisare i motivi per cui essa è stata disattesa;

- che inoltre l'organo deliberante debba indicare in base a quali motivi di pubblico interesse abbia inteso derogare dai termini previsti dall'art. 13 del vigente regolamento organico del personale dipendente in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge regionale 6.6.1972, n. 18;

All'unanimità;

I N V I T A

il Consiglio Comunale di Camaione a fornire gli elementi integrativi di giudizio specificati in premessa, avvertendo che nel frattempo la esecutività della deliberazione sopra richiamata è interrotta.

Ritenuto dover controdedurre:

a) questo Consiglio Comunale, nell'adottare la deliberazione succitata, ha tenuto in debito conto le disposizioni di cui all'art. 8 dell'accordo integrativo regionale, a suo tempo recepito dal Comune, ma trattandosi di un posto unico, esso non poteva che essere ricoperto che per concorso interno o per concorso pubblico;